



**CLUB ALPINO ITALIANO  
SEZIONE VALTELLINESE DI SONDRIO**

# **REGOLAMENTO**

## **TITOLO I DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Art. 1 — Finalità**

1. La *Sezione Valtellinese di Sondrio del Club Alpino Italiano ETS*, per conseguire le finalità statutarie a favore dei propri soci e di altri utenti, collabora con enti pubblici e privati, fondazioni e associazioni che si occupano delle tematiche connesse alle aree montane, ai parchi e alle riserve naturali, con istituti scientifici, universitari e scolastici.
2. In particolare promuove la tutela degli interessi generali dell'alpinismo, la formazione etico-culturale e l'educazione alla solidarietà, alla sicurezza, alla conoscenza e al rispetto dell'ambiente.
3. Assume ogni tipo di iniziativa atta al conseguimento delle finalità statutarie e al libero svolgimento delle proprie attività.
4. Il Presidente della Sezione o un suo delegato, componente del Consiglio Direttivo, partecipa alle riunioni del Coordinamento delle Sezioni e Sottosezioni Valtellinesi, per perseguire e coordinare con le altre Sezioni le finalità comuni.

### **Art. 2 — Stemma**

1. Lo stemma della Sezione è costituito da quello del Club Alpino Italiano, come definito dall'art. 2 del Regolamento Generale, con l'aggiunta delle parole "*Sezione Valtellinese di Sondrio ETS*".

### **Art. 3 — Vessillo**

1. Il vessillo storico della Sezione è costituito da un drappo avente:
  - su un lato lo scudo del CAI, in fondo blu con stella bianca, sovrastato da un'aquila con le ali spiegate e la testa rivolta a destra, con due piccozze che si incrociano sotto lo scudo, con un binocolo appeso a sinistra dello scudo e una corda appesa a destra. Sopra lo scudo vi è un cartiglio tricolore con la scritta "*Club Alpino Italiano*". Sotto lo scudo vi è la scritta in corsivo "*Sezione Valtellinese*" in tinta beige.
  - sull'altro lato è rappresentata la bandiera tricolore, con la scritta trasversale "*Excelsior*", in corsivo ed in beige. In basso a destra vi è una corona di stelle alpine con, all'interno, la scritta "*A.F.*" (Anno Fondazione) "*1872*".

### **Art. 4 — Distintivi**

1. I modelli dei distintivi sociali sono quelli approvati dal CCIC.
2. I Soci iscritti da venticinque, cinquanta, sessanta, settantacinque e cento anni ricevono in omaggio uno speciale distintivo che viene consegnato in occasione dell'Assemblea annuale della Sezione.

## **Art. 5 — Sede sociale**

1. La sede sociale della Sezione è in Sondrio, attualmente in via Trieste, 27, in unità immobiliare di proprietà della Fondazione Luigi Bombardieri, sita al piano terra del Condominio Edelweiss e concessa in comodato gratuito con contratto in data 20 giugno 1998 sottoscritto tra gli allora presidenti Angelo Schena (Sezione Valtellinese del CAI) e Stefano Tirinzoni (Fondazione Bombardieri) in virtù di delibere dei rispettivi Consigli Direttivi dell'1 giugno 1998 (CAI) e 11 giugno 1998 (Fondazione), della durata di anni nove, rinnovabile, salvo disdetta, di ulteriori periodi novennali, per cui la prossima scadenza sarà il 30 giugno 2025.

## **Art. 6 — Strutture ricettive**

1. I rifugi, i punti di appoggio e i bivacchi di proprietà della Sezione o da lei gestiti costituiscono le strutture ricettive della Sezione e sono ideale patrimonio dei Soci, come tale soggetto ai vincoli stabiliti dallo Statuto.

2. I rifugi attualmente di proprietà della Sezione sono:

a) Rifugio *Damiano Marinelli - Luigi Bombardieri* (2813 m), già *Rifugio Scerscen* e *Rifugio Damiano Marinelli* in Comune di Lanzada, costruito nel 1880, ampliato e riammodernato nel corso degli anni, da ultimo nel 2015, concesso in gestione con contratto rinnovabile di anno in anno: prossima scadenza il 31 ottobre 2021.

b) Rifugio *Marco e Rosa De Marchi* (3609 m) in Comune di Lanzada, costruito nel 1913 (*vecchia capanna*), concesso in gestione con contratto rinnovabile di anno in anno: prossima scadenza il 31 ottobre 2021.

c) Rifugio *Marco e Rosa De Marchi – Agostino Rocca* (3609 m) in Comune di Lanzada, costruito nel 2002, in sostituzione del precedente costruito nel 1964 (*nuova capanna*), concesso in gestione con contratto rinnovabile di anno in anno: prossima scadenza il 31 ottobre 2021.

3. I punti di appoggio attualmente di proprietà della Sezione, non gestiti, sono i seguenti:

a) Rifugio *Luigi Mambretti* (2004 m) in Comune di Piateda, costruito nel 1925.

b) Rifugio *Antonio Cederna - Fratelli Maffina* (2583 m) in Comune di Chiuro, costruito nel 1903, distrutto a metà degli anni '30, ricostruito nel 1980 e curato dalla Sottosezione di Ponte in Valtellina.

c) Capanna *Baita del Meden* (2404 m) in Comune di Teglio, donato come rudere alla Sezione nel 2015, curato dalla Sottosezione di Teglio che provvederà alla sua ristrutturazione.

4. I bivacchi attualmente di proprietà della Sezione, non gestiti, sono:

a) Bivacco *Colombo Aurora Bijelich* (3170 m) in Comune di Chiesa in Valmalenco, costruito nel 1971.

b) Bivacco *Amedeo Pansera ai Sassi Rossi* (3546 m) in Comune di Lanzada costruito nel 1936 e ristrutturato dagli Olandesi del NKBV nel 2001.

c) Bivacco *Agostino Parravicini* (3183 m) in Comune di Lanzada, costruito nel 1936.

d) Bivacco *Alfredo Corti* (2499 m) in Comune di Ponte in Valtellina, costruito nel 1930.

5. I punti di appoggio attualmente affidati in gestione alla Sezione sono:

a) Rifugio *Ottorino Donati* (2504 m) in Comune di Ponte in Valtellina, di proprietà del Comune di Castello dell'Acqua, concesso alla Sezione in diritto di superficie per 99 anni dal 1984 sino al 2083, con rinnovo automatico.

b) Rifugio *Bruno De Dosso al Painale* (2119 m) in Comune di Montagna in Valtellina, di proprietà del Comune di Albosaggia, concesso alla Sezione in comodato gratuito dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 2018 e rinnovato da ultimo per altri 30 anni, con scadenza il 31 dicembre 2048.

c) Rifugio *Amerino Caprari al Publino* (2118 m) in Comune di Caiolo, di proprietà della Edison, concesso dall'allora Sondel alla Sezione in comodato gratuito il 20 gennaio 1994 fino al 30 giugno 2009 e successivamente prorogato di 30 anni sino al 30 giugno 2039, con possibilità di ulteriore proroga di 30 anni.

d) Rifugio *Ermanno Gugiatti – Oscar Sartorelli* (2137 m) in Comune di Montagna in Valtellina, di proprietà della Quadra di Santa Maria, concesso alla Sezione in comodato oneroso dal 1980 e

rinnovato, da ultimo, il 28 ottobre 2010 per nove anni, con scadenza il 28 ottobre 2019 e non ancora formalmente rinnovato per altri 10 anni, sino al 28 ottobre 2029.

e) Rifugio *Baita della Pesciola* (2004 m) in Comune di Ponte in Valtellina, di proprietà del Comune di Ponte in Valtellina, concesso in gestione alla Sezione dal 2015 fino al 2045, curato dalla Sottosezione di Ponte in Valtellina.

f) Capanna *Vetta di Rhon* (2172 m) in Comune di Ponte in Valtellina, di proprietà del Comune di Ponte in Valtellina, concesso alla Sezione in comodato gratuito dal 15 luglio 2004 al 15 luglio 2034, curato dalla Sottosezione di Ponte in Valtellina.

6. I rifugi, i punti di appoggio e i bivacchi devono essere gestiti nel rispetto del Regolamento Generale dei Rifugi e dei Regolamenti per ciascuno di essi approvati dal Consiglio Direttivo della Sezione.

#### **Art. 7 — Pubblicazioni**

1. Il Consiglio Direttivo della Sezione determina gli indirizzi generali e le caratteristiche grafiche dell'Annuario e di ogni altra pubblicazione edita dalla Sezione.

2. Il Consiglio Direttivo nomina il Direttore dell'Annuario e i componenti del Comitato di Redazione.

## **TITOLO II**

### **SOCI**

#### **Art. 8 — Soci Benemeriti**

1. Il Socio benemerito (persona giuridica) viene iscritto in un albo speciale della Sezione, previa delibera del Consiglio Direttivo; riceve un diploma, firmato dal Presidente della Sezione.

2. Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito speciali meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un Albo d'Onore della Sezione; riceve un diploma, firmato dal Presidente della Sezione e controfirmato dal Presidente Generale.

#### **Art. 9 — Soci Ordinari, Familiari e Giovani**

1. Chi intende aderire alla Sezione Valtellinese di Sondrio del Club Alpino Italiano deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, da compilarsi su apposito modulo, completa dei propri dati anagrafici e degli altri dati richiesti e deve pagare la quota di ammissione e la quota associativa annuale prevista per la categoria a cui chiede di far parte.

2. Se minore di età (Socio giovane) la domanda deve essere sottoscritta anche da chi esercita la potestà.

3. L'adesione è rinnovata automaticamente negli anni successivi con il pagamento alla Sezione della quota associativa annuale prevista per la categoria.

4. Chi intende aderire o rinnovare l'adesione come Socio familiare deve autocertificare il nominativo del Socio ordinario, iscritto alla Sezione, al quale è legato da vincoli familiari anche di fatto e con cui coabita.

5. Il Socio ordinario, che abbia compiuto 18 anni e non ancora i 25, fruisce dei benefici stabiliti dalla Sede Centrale per i cosiddetti Soci juniores.

6. Il Consiglio Direttivo della Sezione decide sull'accettazione e può chiedere che la domanda venga controfirmata da un Socio presentatore, iscritto da almeno un anno.

7. Il Socio iscritto alle Sezioni Nazionali in regime di doppia appartenenza contestuale (alla Sezione "Nazionale" e a quella "Valtellinese"), mantiene i diritti e gli obblighi previsti per il Socio ordinario.

#### **Art. 10 — Soci Aggregati**

1. I Soci ordinari, familiari e giovani iscritti a un'altra Sezione (sezione di appartenenza) possono chiedere di essere iscritti a quella "Valtellinese" (sezione di aggregazione), corrispondendo la quota associativa sezionale, nella misura fissata dall'Assemblea Sezionale, ma rimangono inclusi, a tutti gli effetti, tra i soci della sola Sezione di appartenenza.
2. Chi chiede l'ammissione come Socio aggregato deve indicare la Sezione di appartenenza.
3. Il Consiglio Direttivo decide sull'accettazione.
4. Il Socio aggregato ha diritto di ricevere le pubblicazioni della Sezione e di fruire di tutti i servizi messi a disposizione dalla Sezione, ma non può assumere alcuna forma di rappresentanza istituzionale per la Sezione di aggregazione, fatta eccezione per i componenti del CNSAS.

#### **Art. 11 — Quota associativa – Tessera di riconoscimento**

1. Il Consiglio Direttivo delibera annualmente l'ammontare della quota di ammissione e della quota associativa per ogni categoria, tenendo conto delle quote minime stabilite dall'Assemblea Nazionale dei Delegati del CAI e dell'aumento massimo deliberato dall'Assemblea Sezionale.
2. La quota di ammissione è dovuta alla Sezione al momento della prima adesione e dà diritto alla tessera di riconoscimento, al distintivo sociale, a una copia dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI, dell'ordinamento della Sezione (Statuto e Regolamento) e del Bidecalogo.
3. I documenti di cui al comma precedente possono essere consultati o scaricati dal sito della Sezione, oppure, a richiesta, trasmessi al nuovo Socio via e-mail.
4. La quota associativa annuale deve essere versata dal Socio entro il 31 marzo, con conseguente convalida della tessera di riconoscimento per l'anno sociale in corso da parte della Sezione.
5. La tessera di riconoscimento, per essere valida, deve contenere le generalità, l'indirizzo e la categoria di appartenenza del Socio, le firme del Presidente della Sezione e del Presidente Generale, deve essere munita della fotografia e della firma del titolare, del timbro della Sezione e della convalida per l'anno sociale in corso (bollino).
6. Il Socio aggregato riceve dalla Sezione un apposito tesserino con spazio per le convalide annuali e per l'indicazione della Sezione di appartenenza.
7. Il tesseramento può avvenire online nei casi e con le modalità stabilite dalla Sede Centrale del CAI.

#### **Art. 12 — Diritti del Socio**

1. I Soci della Sezione hanno diritto:
  - a) a usufruire delle strutture ricettive del Club Alpino Italiano, con le previste condizioni preferenziali rispetto ai non soci e, per quanto attiene i Soci giovani, al pernottamento gratuito presso i rifugi di proprietà della Sezione o gestiti dalla Sezione;
  - b) a usufruire delle strutture ricettive delle associazioni alpinistiche, italiane ed estere, con le quali è stabilito trattamento di reciprocità con il CAI;
  - c) ad avere libero ingresso nelle sedi delle Sezioni e delle Sottosezioni e a partecipare alle manifestazioni e attività da esse organizzate nel rispetto dei relativi regolamenti;
  - d) a usufruire delle polizze assicurative stipulate dal Club Alpino Italiano, ricorrendone le condizioni contrattuali, e a sottoscrivere quelle previste dalle convenzioni stipulate dal CAI Centrale;
  - e) a usufruire del materiale tecnico e documentario (libri e video) nel rispetto dei regolamenti sezionali per il loro utilizzo;
  - f) a essere ammessi alle scuole, ai corsi e alle manifestazioni didattiche e tecnico culturali organizzati dalla Sezione, anche in collaborazione con altre Sezioni della provincia di Sondrio, ricorrendone i requisiti previsti dagli specifici regolamenti;
  - g) a ricevere le pubblicazioni sociali spettanti alla categoria di appartenenza uscite successivamente alla data di iscrizione;
  - h) a fregiarsi del distintivo sociale.

#### **Art. 13 — Trasferimento ad altra Sezione**

1. Il Socio che intende trasferirsi ad un'altra Sezione non deve effettuare alcuna comunicazione, essendo sufficiente, in virtù della piattaforma del tesseramento, la semplice iscrizione alla nuova Sezione.

#### **Art. 14 — Dimissioni – Morosità – Provvedimento disciplinare**

1. Il Socio può dimettersi dalla Sezione in qualsiasi momento, presentando la relativa richiesta per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione.

2. Le dimissioni sono irrevocabili e hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

3. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale.

4. L'accertamento della morosità è di competenza del Consiglio Direttivo della Sezione.

5. Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione delle quote associative annuali arretrate, come stabilite dalla Sede Centrale, e senza diritto alle pubblicazioni arretrate.

6. Il Socio può perdere la qualifica anche per provvedimento disciplinare, da applicarsi nel rispetto delle norme e procedure previste dal "*Regolamento Disciplinare*" del Club Alpino Italiano, o in via temporanea (sospensione) o in via definitiva (radiazione).

## **TITOLO III ORGANI DELLA SEZIONE**

### **L'ASSEMBLEA**

#### **Art. 15 — Assemblea**

1. Ogni Socio non può essere portatore di più di una delega di un altro Socio e la delega deve essere rilasciata sull'apposito modulo predisposto ogni anno dal Consiglio Direttivo.

2. La verifica della sussistenza dei requisiti per poter partecipare all'Assemblea, della validità della rappresentanza di un Socio giovane, della validità delle deleghe e della sussistenza delle condizioni per essere eletti alle cariche sociali è effettuata dagli Scrutatori nominati all'inizio dell'Assemblea.

#### **Art. 16 — Assemblea ordinaria – Modalità di esecuzione**

1. La convocazione dell'Assemblea ordinaria deve contenere l'ordine del giorno e, nel caso di elezioni a cariche sociali, l'avviso deve portare il nome degli uscenti e indicare se gli stessi siano rieleggibili o meno.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno può essere presentata al Consiglio Direttivo richiesta per l'inserimento di un argomento da porsi all'ordine del giorno.

3. La richiesta deve essere sottoscritta da almeno venti soci e deve indicare con chiarezza l'argomento che dovrà essere trattato.

4. All'inizio dell'Assemblea il Presidente della Sezione constata e fa constatare la presenza del numero legale dei Soci di cui all'art. 20 dello Statuto, quindi dispone perché si proceda all'elezione, anche per acclamazione, del Presidente dell'Assemblea (diverso dal Presidente di Sezione) e di tre Scrutatori, che non devono ricoprire cariche sociali e non devono essere candidati nelle elezioni previste.

5. Successivamente il Presidente eletto nomina il Segretario dell'Assemblea.

6. Nel corso dell'Assemblea il Presidente della Sezione presenta la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dalla Sezione nel corso dell'anno precedente, mentre il Tesoriere, o un suo delegato, illustra il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo della Sezione.

7. Ogni Socio ha diritto di intervenire nella discussione, ma per non più di una volta per ogni punto all'Ordine del Giorno e per un tempo non superiore a 5 minuti.
8. Nel corso dell'Assemblea sono consegnati i distintivi di cui alla lett. f) dell'art. 8 dello Statuto e l'eventuale "Attestato di benemerenzza" a un Socio che si sia particolarmente distinto nelle attività a favore della Sezione, il cui nome è iscritto in apposito Albo tenuto dalla Sezione, con l'indicazione dell'anno dell'assegnazione del riconoscimento.
9. Le votazioni alle cariche sociali sono effettuate al termine dell'Assemblea e, subito dopo, gli Scrutatori procedono allo spoglio delle schede e al conteggio dei voti, sottoscrivendo, alla fine, apposito verbale, unitamente al Presidente e al Segretario dell'Assemblea.
10. La proclamazione degli eletti è effettuata dal Presidente dell'Assemblea.
11. Lo spoglio delle schede e la proclamazione degli eletti devono avvenire, ove possibile, nel corso dell'Assemblea.
12. Ove ciò non possa avvenire, per qualsivoglia ragione, il Presidente dell'Assemblea dispone che le schede vengano poste in apposito contenitore sigillato e fissa una nuova data e ora per la prosecuzione delle operazioni di spoglio, che devono comunque avvenire presso la sede sociale, in seduta pubblica, alla quale possono partecipare i Soci aventi diritto di voto.
13. Il verbale dell'Assemblea è firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea e dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea immediatamente successiva.

#### **Art. 17 — Assemblea ordinaria – Adempimenti successivi**

1. Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi e altre opere alpine devono essere trasmesse alla Sede Centrale entro trenta giorni dalla loro adozione e non acquisteranno efficacia se non dopo l'approvazione da parte del CCIC.
2. I nomi dei delegati, di diritto ed elettivi, devono essere inseriti nella piattaforma del tesseramento e comunicati al Direttore del CAI e al CDR entro dieci giorni dalla loro elezione.

#### **Art. 18 — Assemblea straordinaria**

1. La richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria deve essere presentata da almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto e deve indicare con chiarezza gli argomenti da trattare.
2. Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile, stabilisce la data dell'assemblea, da tenersi nei successivi sessanta giorni.
3. Nel corso dell'Assemblea straordinaria si procede con le medesime modalità previste per quella ordinaria, in quanto compatibili.
4. Le deliberazioni concernenti le modifiche dello Statuto devono essere trasmesse alla Sede Centrale entro trenta giorni dalla loro adozione e non acquisteranno efficacia se non dopo l'approvazione da parte del CCIC.

## **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### **Art. 19 — Elezione dei Consiglieri**

1. I Consiglieri della Sezione sono eletti dall'Assemblea secondo le modalità previste dall'art. 21 dello Statuto.
2. Tutti i Soci ordinari e familiari, ivi compresi quelli iscritti alle Sezioni Nazionali in regime di doppia appartenenza, possono candidarsi alla carica di Consigliere, proponendosi al Consiglio Direttivo o nel corso dell'Assemblea, purché in regola con il pagamento della quota associativa alla data dell'elezione.
3. L'elezione dei Consiglieri è effettuata utilizzando l'apposita scheda predisposta dal Consiglio Direttivo e il candidato va indicato con il nome e il cognome.
4. Sono ritenuti validi anche i voti espressi con il solo cognome, qualora vi sia un solo Socio iscritto alla Sezione con quel cognome; diversamente la preferenza espressa è nulla.

5. Sono proclamati eletti i Soci che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI e, in caso di ulteriore parità, il Socio più giovane d'età.

#### **Art. 20 — Convocazioni**

1. Nel caso di convocazione a richiesta di almeno quattro Consiglieri, questi devono presentare la richiesta al Presidente con l'indicazione dei punti da porre all'ordine del giorno.
2. Il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e deve fissare la riunione entro trenta giorni dalla convocazione.
3. In caso di inerzia del Presidente, del Vice Presidente e del Consigliere anziano, trascorso il termine di cui al comma precedente, i Consiglieri richiedenti, o uno di essi, possono provvedere alla convocazione del Consiglio, fissando il giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi, preferibilmente via mail, con almeno tre giorni di preavviso.

#### **Art. 21 — Sostituzioni**

1. Il Consiglio Direttivo, nel caso in cui venga a mancare, per qualsiasi motivo, un Consigliere, delibera, nella prima riunione utile successiva al verificarsi dell'evento, la nomina, in sua sostituzione, del primo dei non eletti nell'ultima Assemblea Sezionale che dura in carica sino alla scadenza del mandato del Consigliere sostituito.
2. Qualora non vi sia neppure un nominativo tra i non eletti, il Consigliere venuto a mancare è sostituito nel corso della prima Assemblea Sezionale successiva al verificarsi dell'evento.
3. Qualora venga a mancare più della metà dei componenti (sette) il Presidente o un Vice Presidente o il Consigliere anziano devono convocare, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, l'Assemblea per procedere all'elezione dei Consiglieri mancanti.

#### **Art. 22 — Rilascio di copie**

1. Il Socio che intenda ottenere copia dei verbali dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo o di qualunque atto e documento esistente presso la Sezione, deve presentare apposita domanda scritta al Presidente, esponendo le ragioni per le quali viene effettuata la richiesta.
2. Il Presidente, o un Consigliere da lui espressamente delegato, qualora non vi ostino ragioni di segretezza, autorizza, entro sette giorni dalla domanda, il rilascio delle copie richieste, a spese del richiedente.
3. Il Presidente, qualora lo ritenga opportuno per la natura della richiesta, può subordinare il rilascio delle copie al parere del Consiglio Direttivo, al quale sottoporrà la domanda nella prima seduta utile successiva alla presentazione della richiesta.
4. In ogni caso, nel rilascio delle copie devono essere osservate tutte le norme vigenti in materia di riservatezza e il Socio deve impegnarsi a fare uso di tali copie nel rispetto delle medesime norme e per i soli fini per i quali le copie sono state richieste.

### **IL PRESIDENTE**

#### **Art. 23 — Elezione**

1. Il Presidente della Sezione è eletto dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva all'Assemblea dei Soci, da fissarsi entro venti giorni dall'Assemblea.
2. La convocazione del Consiglio spetta al Presidente in carica e l'elezione del nuovo Presidente deve essere posta quale primo punto all'Ordine del Giorno, subito dopo l'approvazione del verbale della riunione precedente.
3. A tale riunione devono essere convocati anche i Soci che non sono stati più rieletti, ai soli fini dell'approvazione del verbale della riunione precedente.
4. Ogni Consigliere può proporre la candidatura propria o di un altro Consigliere alla carica di Presidente e il candidato può esporre brevemente il proprio programma da realizzare.

5. Terminata la presentazione dei candidati, i Consiglieri procedono alla votazione mediante scheda segreta, sulla quale devono scrivere il nome e il cognome del candidato o anche solo il cognome ove non vi siano possibilità di omonimia.
6. Il Segretario procede quindi allo spoglio: è eletto il Consigliere che riporta il maggior numero dei voti.
7. Qualora nessun Consigliere riporti la maggioranza più uno dei voti espressi dai Consiglieri, si procede al ballottaggio tra i due Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di preferenze.
8. In caso di parità va al ballottaggio o è eletto il Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione al CAI; in caso di ulteriore parità il Consigliere più giovane.

#### **Art. 24 — Altre elezioni e nomine**

1. Nel corso della prima riunione dopo l'Assemblea Sezionale, una volta avvenuta l'elezione del Presidente, si procede alla elezione di due Vice Presidenti, del Segretario e del Tesoriere.
2. Le modalità delle elezioni sono le stesse previste per il Presidente, in quanto compatibili.
3. Per l'elezione dei Vice Presidenti, ogni Consigliere può esprimere due preferenze.
4. Successivamente si procede all'assegnazione degli incarichi ai Consiglieri e ad altri Soci in relazione a tutte le Commissioni, Gruppi o attività previste dalla Sezione applicando, se del caso, le medesime procedure.
5. Il nome del Presidente e la composizione del Consiglio, con le rispettive cariche, devono essere inseriti nella piattaforma del tesseramento e comunicati al Direttore del CAI e al CDR entro dieci giorni dalla elezione.

### **IL COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI**

#### **Art. 25 — Elezione**

1. I componenti del Collegio dei Revisori Legali vengono eletti dall'Assemblea dei Soci, secondo le modalità previste dall'art. 28 dello Statuto.
2. Tutti i Soci ordinari e familiari, ivi compresi quelli iscritti anche alle Sezioni Nazionali in regime di doppia appartenenza, con anzianità di iscrizione al CAI non inferiore a due anni sociali completi, possono candidarsi alla carica di Revisore Legale, proponendosi al Consiglio Direttivo o nel corso dell'Assemblea, purché in regola con il pagamento della quota associativa alla data dell'elezione.
3. L'elezione dei Revisori Legali è effettuata utilizzando l'apposita scheda predisposta dal Consiglio Direttivo e il candidato andrà indicato con il nome e il cognome.
4. Sono validi anche i voti espressi con il solo cognome, qualora vi sia un solo Socio iscritto alla Sezione con quel cognome; diversamente la preferenza espressa sarà ritenuta nulla.
5. Sono proclamati eletti i Soci che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulterà eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI; in caso di ulteriore parità il Socio più giovane.
6. Almeno uno dei Revisori Legali deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali.
7. Ove tra i Revisori Legali eletti non vi sia alcun iscritto a tale Registro, viene eletto quello iscritto, qualunque sia il numero di voti da lui riportati, in sostituzione di quello con minori preferenze.

#### **Art. 26 — Convocazione**

1. Il componente anziano tra gli eletti, entro quindici giorni dall'Assemblea, convoca la riunione del Collegio dei Revisori Legali con le modalità previste per la convocazione del Consiglio Direttivo.
2. Nel corso della riunione viene eletto, con scheda segreta, il Presidente del Collegio dei Revisori che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali.
3. Ove venga meno, per qualsiasi ragione, uno dei Revisori Legali, il Consiglio Direttivo, nella prima riunione successiva al verificarsi dell'evento, nomina, in sua sostituzione, il Revisore supplente.

4. Se viene meno un Revisore Legale iscritto al Registro dei Revisori Legali e non ve ne sia un altro all'interno del Collegio e anche il supplente non lo sia, il Consiglio Direttivo provvede alla convocazione di un'Assemblea Straordinaria per la nomina del Revisore Legale.

5. Nel caso in cui il Collegio dei Revisori Legali debba procedere alla convocazione dell'Assemblea per l'ipotesi prevista dall'art. 28, comma 9, lett. c), dello Statuto, il Presidente del Collegio o, in mancanza, uno dei componenti, provvede seguendo le procedure previste per la convocazione dell'Assemblea ordinaria sezionale.

## **TITOLO IV**

### **I DELEGATI**

#### **Art. 27 — Elezione**

1. Tutti i Soci ordinari e familiari, ivi compresi quelli iscritti anche alle Sezioni Nazionali in regime di doppia appartenenza, possono candidarsi alla carica di Delegato, proponendosi al Consiglio Direttivo o nel corso dell'Assemblea, purché in regola con il pagamento della quota associativa alla data dell'elezione e iscritti alla Sezione da almeno due anni.

2. L'elezione dei Delegati è effettuata utilizzando l'apposita scheda predisposta dal Consiglio Direttivo e il candidato deve essere indicato con il nome e il cognome.

3. Sono validi anche i voti espressi con il solo cognome, qualora vi sia un solo Socio iscritto alla Sezione con quel cognome; diversamente la preferenza espressa sarà ritenuta nulla.

4. Sono proclamati eletti i Soci che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione alla Sezione; in caso di ulteriore parità il Socio più giovane.

#### **Art. 28 — Sostituzione**

1. Nel caso di decadenza, per qualsiasi ragione, di un Delegato, il Consiglio Direttivo della Sezione proclama eletto il successivo nell'elenco dei votati alla stessa carica nella più recente Assemblea Sezionale.

2. Qualora non vi sia neppure un nominativo tra i non eletti, il Delegato venuto a mancare è sostituito nel corso della prima Assemblea Sezionale successiva al verificarsi dell'evento.

## **TITOLO V**

### **CARICHE SOCIALI**

#### **Art. 29 — Incompatibilità tra cariche sociali**

1. Il Socio che si trova in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI (elezione a più di una carica sociale), deve optare, con comunicazione da presentare al Consiglio Direttivo, per una delle due cariche entro il termine perentorio di quindici giorni dalla avvenuta comunicazione o conoscenza della seconda elezione e, in ogni caso, prima di partecipare alle sedute degli organi nei quali risulta eletto.

2. Ove il Socio non provveda alla comunicazione di cui al comma precedente, il Consiglio Direttivo ne dichiara l'incompatibilità con riferimento alla seconda carica cui è stato eletto.

3. Qualora il Socio che si trova in situazione di incompatibilità partecipi alla riunione della seconda carica, decade d'ufficio dalla carica antecedente, e il Consiglio Direttivo ne prende atto nella prima riunione successiva al verificarsi dell'evento.

4. Nel caso di rinuncia alla seconda carica è proclamato eletto a quest'ultima il successivo nell'elenco dei votati.

## TITOLO VI

### GRUPPI-COMMISSIONI-SCUOLE-BIBLIOTECA-ARCHIVI

#### **Art. 30 — Regolamenti**

1. I Regolamenti dei Gruppi, delle Commissioni, della Biblioteca Sezionale, degli Archivi e delle Scuole devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo della Sezione.
2. Analogamente si deve procedere per ogni modifica che si intenda apportare ai Regolamenti vigenti.

## TITOLO VII

### SOTTOSEZIONI

#### **Art. 31 — Procedura di costituzione**

1. La Sezione può costituire una o più Sottosezioni, quando ne facciano domanda almeno cinquanta Soci ordinari o familiari del CAI.
2. La domanda va sottoposta all'approvazione del Consiglio Direttivo Sezionale, il quale la concede, subordinandola al giudizio positivo sulle possibilità di attività della costituenda Sottosezione.
3. Il Consiglio Direttivo della Sezione delibera entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di costituzione ed entro i trenta giorni successivi fa pervenire al CDR lombardo la delibera di costituzione, la precisa indicazione dell'ambito o del territorio sul quale la nuova Sottosezione è autorizzata a operare e il Regolamento Sezionale vigente.
3. La costituzione è subordinata all'approvazione del Comitato Direttivo Regionale ai sensi dell'art. 50 del Regolamento Generale.

#### **Art. 32 — Organi della Sottosezione**

1. La Sottosezione è diretta e amministrata da un suo Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea dei Soci della Sottosezione, a maggioranza dei voti e con votazione a scheda segreta.
2. La composizione del Consiglio Direttivo della Sottosezione deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo della Sezione e, all'uopo, i nominativi dei nuovi eletti devono essere comunicati a quest'ultimo entro quindici giorni dalla loro elezione.
3. In caso di mancata ratifica del Consiglio, ogni Consigliere eletto può proporre ricorso al Collegio Regionale dei Probiviri entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di mancata ratifica da parte del Consiglio Sezionale, secondo le procedure previste dal *Regolamento per la risoluzione delle controversie e per la impugnazione di atti e di provvedimenti* del CAI.
4. Trascorso tale termine senza che sia stato proposto ricorso o indette nuove elezioni il Consiglio Direttivo della Sezione nomina Commissario un Socio della Sottosezione, perché provveda agli atti conservativi.

#### **Art. 33 — Regolamento della Sottosezione**

1. La Sottosezione deve dotarsi di un proprio Regolamento che deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo Sezionale che lo rende esecutivo.
2. La Sottosezione è soggetta alle norme dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e a quelle dello Statuto Sezionale e del presente Regolamento.

#### **Art. 34 — Presidente della Sottosezione**

1. Il Presidente della Sottosezione è eletto secondo le modalità previste dal Regolamento della Sottosezione.

2. Egli controfirma con il Segretario i verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci e quello delle riunioni del Consiglio Direttivo, e firma la relazione annuale morale e finanziaria.
3. Costituisce il collegamento tra la Sottosezione e la Sezione e partecipa, a titolo consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo Sezionale.
4. Partecipa alle riunioni del Coordinamento delle Sezioni e Sottosezioni Valtellinesi e può delegare, in caso di suo impedimento, un componente del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 35 — Segretario della Sottosezione**

1. Il Segretario compila i verbali del Consiglio Direttivo; cura l'invio dei verbali dell'Assemblea dei Soci al Consiglio Direttivo Sezionale e, annualmente, l'invio del rendiconto sulla gestione organizzativa e amministrativa della Sottosezione.

#### **Art. 36 — Autonomia della Sottosezione**

1. La Sottosezione dispone di propria autonomia, con l'unico limite che non può intrattenere rapporti diretti con la struttura centrale. Ha un proprio Regolamento che non può essere in contrasto con lo Statuto e il Regolamento della Sezione e che è soggetto ad approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.
2. La Sottosezione ha la facoltà di gravare i propri Soci di una quota annuale supplementare rispetto a quella fissata dalla Sezione, che andrà completamente a beneficio dell'organizzazione sottosezionale.

#### **Art. 37 — Attività di controllo della Sezione**

1. Il Consiglio Direttivo Sezionale ha poteri di controllo sulla Sottosezione e questi potranno venire esercitati a mezzo di un Consigliere o di un Revisore Legale Sezionale; quest'ultimo potrà richiedere, in qualsiasi momento, l'esibizione dei verbali e della contabilità della Sottosezione.
2. Nel caso di inattività della Sottosezione, di riduzione del numero dei Soci al di sotto di cinquanta Soci ordinari o familiari, di suo irregolare funzionamento, ovvero nei casi previsti dal Regolamento Generale e dal Regolamento Disciplinare, il Consiglio Direttivo Sezionale potrà adottare, ove ne ricorrano le condizioni, i provvedimenti cautelari previsti dall'art. 24 del Regolamento Disciplinare.
3. Avverso il provvedimento adottato ai sensi del precedente comma, l'interessato o gli interessati potranno esperire i ricorsi previsti e regolati nel *Regolamento disciplinare* e nel *Regolamento per la risoluzione delle controversie e per la impugnazione di atti e di provvedimenti* del CAI.

#### **Art. 38 — Scioglimento della Sottosezione**

1. In caso di scioglimento di una Sottosezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Regionale dei Revisori Legali. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione.
2. In caso di scioglimento della Sottosezione, il suo Presidente darà conto al Consiglio Direttivo Sezionale dell'ultimo esercizio, consegnandogli la cassa e ogni altra attività sottosezionale.
3. I Soci della Sottosezione, siano ordinari o familiari o giovani, fanno parte integrante della Sezione. Sono sottoposti a tutti i doveri e usufruiscono di tutti i diritti previsti dallo Statuto, dal Regolamento Generale del CAI, dallo Statuto Sezionale e dal presente Regolamento.

## **TITOLO VIII PATRIMONIO**

#### **Art. 39 — Patrimonio**

1. Il Consiglio Direttivo deve provvedere a conservare nel migliore dei modi il patrimonio della Sezione.

2. Ogni Socio deve segnalare al Consiglio Direttivo eventuali carenze o difetti del patrimonio immobiliare o mobiliare della Sezione, affinché si possa procedere ai necessari interventi manutentivi o riparatori.

## **TITOLO IX**

### **AMMINISTRAZIONE**

#### **Art. 40 — Esercizio sociale**

1. Il Consiglio Direttivo, dopo aver provveduto all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, dispone che copia di tale documento venga affisso all'albo sezionale almeno quindici giorni prima dell'Assemblea sezionale.
2. Il bilancio, una volta approvato dall'Assemblea, deve essere inserito nel sito della Sezione.

#### **Art. 41 — Libri sociali**

1. La Sezione deve tenere i seguenti libri sociali:
  - a) Libro dei verbali del Consiglio Direttivo
  - b) Libro dei verbali dell'Assemblea
  - c) Libro dei bilanci consuntivi e preventivi e relative scritture contabili
  - d) Libro dei verbali del Collegio dei Revisori Legali
2. I Libri di cui alle lettere a) e b) sono redatti e conservati dal Segretario.
3. Il Libro di cui alla lettera c) è redatto e conservato a cura del Tesoriere.
4. Il Libro di cui alla lettera d) è redatto e conservato dal Collegio dei Revisori Legali.
5. I Libri Sociali vengono conservati presso la sede della Sezione.
6. Possono essere conservati anche in formato elettronico, possibilmente in uno spazio riservato del sito della Sezione. Alla pubblicazione sul sito, al pari dei bilanci, vi provvede il Socio incaricato di seguire il sito.

## **TITOLO X**

### **CONTROVERSIE**

#### **Art. 42 — Controversie**

1. Le procedure in tema di controversie all'interno della Sezione sono esclusivamente regolate dal *Regolamento Disciplinare* e dal *Regolamento per la risoluzione delle controversie e l'impugnazione degli atti degli organi del Club Alpino Italiano*.

## **TITOLO XI**

### **APPROVAZIONE E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO**

#### **Art. 43 — Procedura**

1. Il Regolamento Sezionale è approvato dal Consiglio Direttivo e deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario della Sezione.
2. Le proposte di modifica del presente Regolamento possono essere formulate dai Consiglieri Sezionali o per domanda sottoscritta da almeno cinquanta Soci aventi diritto al voto.

3. Le modifiche devono essere approvate dal Consiglio Direttivo e portate a conoscenza dei Soci mediante affissione all'albo sezionale, inserimento nel sito internet della Sezione ed eventualmente mediante pubblicazione sull'Annuario sezionale.

## **TITOLO XII**

### **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

#### **Art. 44 — Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano e dello Statuto Sezionale.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore il 1° febbraio 2021.

Il Presidente della Sezione Valtellinese  
del CAI di Sondrio  
Paolo Camanni

Il Segretario della Sezione Valtellinese  
del CAI di Sondrio  
Lorenza Scherini

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Direttivo della Sezione Valtellinese del CAI di Sondrio nella seduta del giorno 11 ottobre 2018.

E' stato modificato nella riunione del Consiglio Direttivo della Sezione Valtellinese del CAI di Sondrio nella seduta del 4 dicembre 2019.

E' stato modificato nella riunione del Consiglio Direttivo della Sezione Valtellinese del CAI di Sondrio nella seduta del giorno 19 gennaio 2021.

### **GLOSSARIO**

CAI: Club Alpino Italiano

CCIC: Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo

CDR: Comitato Direttivo Regionale

CNSAS: Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico

GR: Gruppo Regionale

NKBV: Nederlandse Klim-en Bergsport Vereniging (Associazione Olandese di arrampicata e alpinismo)

## INDICE GENERALE

TITOLO I	- DELL'ASSOCIAZIONE
TITOLO II	- SOCI
TITOLO III	- ORGANI DELLA SEZIONE
TITOLO IV	- I DELEGATI
TITOLO V	- CARICHE SOCIALI
TITOLO VI	- GRUPPI-COMMISSIONI-SCUOLE-BIBLIOTECA-ARCHIVI
TITOLO VII	- SOTTOSEZIONI
TITOLO VIII	- PATRIMONIO
TITOLO IX	- AMMINISTRAZIONE
TITOLO X	- CONTROVERSIE
TITOLO XI	- APPROVAZIONE E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO
TITOLO XII	- DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

## INDICE PER ARTICOLI E MATERIA

### **TITOLO I - DELL'ASSOCIAZIONE**

Art. 1	- Finalità
Art. 2	- Stemma
Art. 3	- Vessillo
Art. 4	- Distintivi
Art. 5	- Sede sociale
Art. 6	- Strutture ricettive
Art. 7	- Pubblicazioni

### **TITOLO II - SOCI**

Art. 8	- Soci Benemeriti
Art. 9	- Soci Ordinari, Familiari e Giovani
Art. 10	- Soci Aggregati
Art. 11	- Quota associativa – Tessera di riconoscimento
Art. 12	- Diritti del Socio
Art. 13	- Trasferimento ad altra Sezione
Art. 14	- Dimissioni – Morosità – Provvedimento disciplinare

### **TITOLO III - ORGANI DELLA SEZIONE**

#### **- L'ASSEMBLEA**

Art. 15	- Assemblea
Art. 16	- Assemblea ordinaria - Modalità di esecuzione
Art. 17	- Assemblea ordinaria – Adempimenti successivi
Art. 18	- Assemblea straordinaria

#### **- IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Art. 19	- Elezione dei Consiglieri
Art. 20	- Convocazioni
Art. 21	- Sostituzioni
Art. 22	- Rilascio di copie

**- IL PRESIDENTE**

- Art. 23 - Elezione
- Art. 24 - Altre elezioni e nomine

**- IL COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI**

- Art. 25 - Elezione
- Art. 26 - Convocazione

**TITOLO IV - I DELEGATI**

- Art. 27 - Elezione
- Art. 28 - Sostituzione

**TITOLO V - CARICHE SOCIALI**

- Art. 29 - Incompatibilità tra cariche sociali

**TITOLO VI - GRUPPI-COMMISSIONI-SCUOLE-BIBLIOTECA-ARCHIVI**

- Art. 30 - Regolamenti

**TITOLO VII - SOTTOSEZIONI**

- Art. 31 - Procedura di costituzione
- Art. 32 - Organi della Sottosezione
- Art. 33 - Regolamento della Sottosezione
- Art. 34 - Presidente della Sottosezione
- Art. 35 - Segretario della Sottosezione
- Art. 36 - Autonomia della Sottosezione
- Art. 37 - Attività di controllo della Sezione
- Art. 38 - Scioglimento della Sottosezione

**TITOLO VIII - PATRIMONIO**

- Art. 39 - Patrimonio

**TITOLO IX - AMMINISTRAZIONE**

- Art. 40 - Esercizio sociale
- Art. 41 - Libri sociali

**TITOLO X - CONTROVERSIE**

- Art. 42 - Controversie

**TITOLO XI - APPROVAZIONE E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO**

- Art. 43 - Procedura

**TITOLO XII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

- Art. 44 - Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano